



Regione Lombardia
IL CONSIGLIO

DSG N. 89

del 09/03/2022

SEGRETERIA GENERALE

**DECRETO
DEL SEGRETARIO GENERALE**

Oggetto: NOMINA DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE DEL CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E A TEMPO PIENO, PRESSO IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA, DI N. 12 UNITÀ DI PERSONALE DI CATEGORIA C, BANDITO CON DECRETO DEL SEGRETARIO GENERALE 23 NOVEMBRE 2021, N. 503. DETERMINAZIONI IN MERITO ALLO SVOLGIMENTO DELLA PRESELEZIONE

Struttura proponente: Ufficio Organizzazione e Personale

Rep. 2018/XI.4.2.1.20

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTA la legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 "*Testo unico in materia di organizzazione e personale*";

VISTO il regolamento contabile, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 15 febbraio 2011, n. IX/143, e modificato con deliberazioni del Consiglio regionale 8 aprile 2014, n. X/356, e 28 luglio 2015, n. X/751;

RICHIAMATA la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza 3 dicembre 2018, n. 363 "*Conferimento degli incarichi di Segretario Generale e Vicesegretario generale vicario del Consiglio regionale - XI legislatura*", che ha conferito l'incarico di Segretario generale al dott. Mauro Fabrizio Fasano con decorrenza dal 1° gennaio 2019;

VISTO il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*", così come modificato e integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126;

RICHIAMATA la deliberazione dell'Ufficio di presidenza 3 giugno 2019, n. 229, di attuazione della digitalizzazione dei decreti del segretario generale, dei decreti dirigenziali e dei decreti del datore di lavoro, mediante l'emanazione di decreti anche privi di rilevanza contabile, con effetto dal 1 luglio 2019;

PREMESSO che con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza 18 ottobre 2021, n. 274, è stato approvato il Piano dei fabbisogni di personale del Consiglio regionale per il triennio 2021-2023 ed è stata autorizzata la copertura di 12 posizioni di categoria C mediante concorsi pubblici, senza il preventivo esperimento della procedura di mobilità volontaria, come consentito dalla Legge 19 giugno 2019, n. 56;

CONSIDERATO che, in attuazione della suddetta programmazione, con proprio decreto 23 novembre 2021, n. 503:

- è stato indetto un concorso pubblico per esami per l'assunzione con contratto a tempo indeterminato e a tempo pieno di n. 12 unità di personale nella categoria C, profilo professionale C1.A "Istruttore amministrativo" ed è stato approvato il relativo bando;
- si è dato atto che con successivo provvedimento si sarebbe proceduto alla costituzione della commissione esaminatrice;

VISTI:

- l'articolo 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 recante "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*", in base al quale il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale;
- gli artt. 51 e 52 del codice di procedura civile (Regio Decreto 28 ottobre 1940, n. 1443);
- la delibera dell'ANAC 15 gennaio 2020, n. 25, recante "*Indicazioni per la gestione di situazioni di conflitto di interessi a carico dei componenti delle*

commissioni giudicatrici di concorsi pubblici e dei componenti delle commissioni di gara per l'affidamento di contratti pubblici”;

- la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza 29 marzo 2021, n. 54 recante *“Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza del Consiglio regionale della Lombardia – aggiornamento 2021/2023”*,

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante *“Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”*, e in particolare:

- l'art. 35, comma 3, lettera e) che stabilisce che le commissioni preposte alle procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni siano composte esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali;
- l'art. 35-bis che stabilisce che coloro che siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del Codice penale non possano fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi;
- l'art. 57, comma 1, lett. a) che dispone che le pubbliche amministrazioni, al fine di garantire pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro, riservino alle donne, salva motivata impossibilità, almeno un terzo dei posti di componente delle commissioni di concorso, fermo restando il principio di cui all'articolo 35, comma 3, lettera e);

RICHIAMATA la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza 4 ottobre 2017 n. 388 con la quale sono state definite le procedure di accesso agli impieghi del Consiglio regionale, così come modificata con deliberazione 22 febbraio 2021, n. 36, ed in particolare l'art. 3 dell'allegato, inerente alla nomina e alla composizione delle commissioni esaminatrici, che stabilisce:

- al comma 2 che *“le commissioni sono composte da tre o cinque esperti nelle materie oggetto del concorso, scelti tra i dirigenti o funzionari regionali o di uno degli enti di cui agli allegati A1 e A2 della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30, tra i dirigenti o funzionari di altre pubbliche amministrazioni, tra magistrati ordinari, amministrativi o contabili oppure tra docenti universitari e liberi professionisti, in possesso del diploma di laurea. L'atto di nomina della commissione individua il componente che svolge le funzioni di presidente”;*
- al comma 5 che *“possono essere nominati in via definitiva i supplenti tanto per il presidente quanto per i singoli componenti la commissione. I supplenti intervengono alle sedute della commissione nelle ipotesi di impedimento grave e documentato degli effettivi”;*
- al comma 6 che *“alle commissioni di concorso possono essere aggregati membri aggiunti per gli esami di lingua straniera e per le materie speciali”;*

VISTO l'art. 3, comma 11, della L. 56/2019 che prevede che *“Fermo restando quanto previsto dalle vigenti disposizioni per la composizione delle commissioni esaminatrici dei concorsi per il reclutamento del personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il presidente e i membri delle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici per l'accesso a un pubblico impiego possono essere scelti anche tra il personale in quiescenza da non più di quattro anni alla data di*

pubblicazione del bando di concorso, che sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 35, comma 3, lettera e) , del decreto legislativo n. 165 del 2001. Agli incarichi di cui al precedente periodo non si applica la disciplina di cui all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 (...)";

ACQUISITA la disponibilità dei componenti della commissione esaminatrice come sotto individuati ed accertato il possesso dei requisiti previsti dall'art. 3 dell'allegato alla suddetta deliberazione n. 388/2017;

PRESO ATTO che i componenti della commissione, sia quelli effettivi che supplenti, compresi il segretario e il segretario supplente, hanno sottoscritto apposita dichiarazione, acquisita agli atti dell'Ufficio Organizzazione e Personale, dalla quale risulta l'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'art. 4 del regolamento di accesso agli impieghi approvato con deliberazione n. 388/2017, l'assenza di condanne, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del Codice penale (art. 35-*bis* del D. Lgs. 165/2001) nonché l'insussistenza di situazioni di conflitto, anche potenziale, d'interessi o di incompatibilità ai sensi dell'art. 51 del c.p.c., anche per gli effetti di cui all'art. 53, comma 14, secondo periodo, del D. Lgs. 165/2001;

RITENUTO, pertanto, di procedere alla nomina della commissione esaminatrice per il concorso di cui in oggetto;

DATO ATTO che per l'attività svolta dai dipendenti e dai dirigenti regionali non può essere erogato nessun compenso ulteriore, in base al principio di onnicomprensività della retribuzione;

RILEVATO che, per effetto dell'art. 100 della l.r. 7 luglio 2008 n. 20, ai soggetti estranei all'amministrazione che compongono le commissioni di concorso è corrisposta una indennità di funzione, comprensiva del rimborso delle spese, di € 516,46 per i concorsi di categoria C o inferiore, se il numero dei candidati ammessi non è superiore a 100, incrementabile di € 103,29 per ogni gruppo di 100 candidati o frazioni di esso in più e con il limite massimo di € 1.549,37;

RILEVATO, altresì, che la spesa relativa alle indennità da corrispondere ai commissari verrà impegnata con successivo atto ed imputata ai competenti fondi stanziati nel bilancio, per l'annualità 2022, sul capitolo 011303 "*Incarichi e consulenze previste da apposite disposizioni normative*";

DATO ATTO che le procedure di mobilità di cui all'art. 34-*bis*, comma 1, del D. Lgs. 165/2001 hanno avuto esito negativo e che pertanto si conferma la copertura delle 12 posizioni di categoria C previste dal bando mediante concorso pubblico;

RICHIAMATO l'art. 10 del bando di concorso, approvato con proprio decreto 503/2021, che prevede che l'amministrazione consiliare si riserva di disporre, con decreto del Segretario generale, l'effettuazione di una prova preselettiva nel caso in cui il numero dei candidati che abbiano presentato domanda di partecipazione al concorso sia superiore a 150;

PRESO ATTO che sono pervenute 1938 domande di partecipazione al concorso di cui in oggetto;

RITENUTO, pertanto, in considerazione del numero di domande pervenute, di disporre l'effettuazione della prova preselettiva, mediante procedura informatizzata con gestione da remoto, le cui modalità di svolgimento saranno rese note mediante successiva comunicazione pubblicata sul sito istituzionale del Consiglio regionale e sul portale "Bandi on-line";

VERIFICATA, da parte del dirigente proponente, la regolarità dell'istruttoria e della proposta di decreto, sia dal punto di vista tecnico sia sotto il profilo della legittimità;

ATTESTATO che il presente atto non comporta spesa o minore entrata a carico del bilancio, nonché variazione al patrimonio dell'Ente,

DECRETA

1. di nominare la commissione esaminatrice del concorso pubblico per esami per l'assunzione con contratto a tempo indeterminato e a tempo pieno di n. 12 unità di personale nella categoria C, bandito con proprio decreto 23 novembre 2021, n. 503, come segue:

COMPONENTI EFFETTIVI	COMPONENTI SUPPLEMENTI
Presidente: Dott.ssa Rosella BOLIS Dirigente Struttura Ragioneria della Giunta Regionale della Lombardia	Presidente supplente: Dott. Paolo BACCOLO Dirigente regionale in quiescenza
Componente: Dott. Gianluca GENIORI Dirigente dell'Ufficio Organizzazione del Lavori assembleari	Componente supplente: Dott. Mauro BERNARDIS Dirigente del Servizio Affari generali e Personale
Componente: Dott.ssa Germana RENCRICCA Professional Assistenza alla III Commissione consiliare	Componente supplente: Dott.ssa Cristiana AGLIO Professional Assistenza alla I Commissione consiliare
Segretario: Dott. Giorgio CAMPILONGO Funzionario Ufficio Studi, Analisi leggi e Politiche regionali	Segretario supplente: Dott.ssa Lucia MATTARELLA Funzionario Ufficio Legale

2. di dare atto che i componenti supplenti intervengono alle sedute nelle ipotesi di impedimento grave e documentato dei componenti effettivi;
3. di autorizzare i componenti della commissione al trattamento dei dati personali, nei limiti in cui sia strettamente necessario, vincolandoli al rispetto degli obblighi di riservatezza e segreto d'ufficio stabiliti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali, dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (DPR 62/2013) e dal Codice di comportamento del personale del Consiglio regionale (DUP 15/2018);
4. di stabilire che il presente provvedimento sia pubblicato sul sito internet del Consiglio regionale nell'apposita sezione dedicata ai concorsi e sul portale www.bandiregione.lombardia.it;

5. di dare atto che le procedure di mobilità di cui all'art. 34-*bis*, comma 1, del D.lgs. 165/2001 hanno avuto esito negativo;
6. di disporre, in considerazione del numero di domande pervenute, l'effettuazione della prova preselettiva, mediante procedura informatizzata con gestione da remoto, le cui modalità di svolgimento saranno rese note mediante successiva comunicazione pubblicata sul sito istituzionale del Consiglio regionale e sul portale "Bandi on-line".

MAURO FABRIZIO FASANO

Documento sottoscritto digitalmente, ai sensi dell'articolo 24
del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale)